

Circolari Speciali

DECRETO DIGNITÀ CONVERTITO IN LEGGE

Indice

| | |
|---|---------|
| Collaborazioni del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico | Pag. 2 |
| Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato | Pag. 2 |
| Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile | Pag. 3 |
| Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro | Pag. 3 |
| Somministrazione di lavoro fraudolenta | Pag. 3 |
| Prestazioni occasionali | Pag. 4 |
| Indennità di licenziamento ingiustificato contratto a tempo determinato | Pag. 4 |
| Operatività dei Centri per l'impiego | Pag. 5 |
| Contratti presso istituzioni scolastiche per docenti con diploma magistrale | Pag. 5 |
| Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti | Pag. 6 |
| Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti | Pag. 6 |
| Iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti | Pag. 7 |
| Credito d'imposta ricerca e sviluppo per beni acquistati infragruppo | Pag. 7 |
| Divieto di pubblicità giochi e scommesse | Pag. 8 |
| Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento | Pag. 8 |
| Disposizioni in materia di redditometro | Pag. 8 |
| Invio dei dati delle fatture emesse e ricevute ed esonero dai registri Iva | Pag. 9 |
| Obblighi di fatturazione elettronica per cessioni di carburante | Pag. 9 |
| Split payment (scissione dei pagamenti) | Pag. 9 |
| Compensazione delle cartelle esattoriali con crediti verso la P.A. | Pag. 9 |
| Società sportive dilettantistiche | Pag. 10 |
| Entrata in vigore | Pag. 10 |

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale 11.08.2018, n. 186 la [L. 9.08.2018, n. 96](#) di conversione del D.L. 12.07.2018, n. 87, recante "disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", in vigore dal 12.08.2018. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione.

Collaborazioni del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

[Art. 1, c. 1, lett. 0a\)](#)

- **Non si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività svolte dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (L. 74/2001).**

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

[Artt. 1 e 3, c. 2](#)

- Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.
- Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero **esigenze di sostituzione di altri lavoratori;**
 - b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
- **In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle condizioni previste, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.**
- Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione di una delle esigenze indicate in precedenza, in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto, tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i 12 mesi.
- Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni sopra indicate. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni sopra indicate. **In caso di violazione di quanto disposto, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.**
- I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni indicate.
- Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 (anziché 5) volte nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della 5° proroga.
- L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 180 giorni (anziché 120) dalla cessazione del singolo contratto.
- Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente al 14.07.2018, nonché ai rinnovi e alle proroghe **contrattuali successivi al 31.10.2018.**
- Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente al 14.07.2018.
- **Il contributo addizionale** (attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) **è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato. La disposizione non si applica ai contratti di lavoro domestico.**

Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile

[Art. 1bis](#)

- Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il 35° anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015), è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
- L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il 35° anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- Con decreto saranno stabilite le modalità di fruizione dell'esonero.

Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

[Artt. 2, 1, c. 3 e 3, c. 2](#)

- Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'art. 23 D.Lgs. 81/2015 relativo al numero complessivo di contratti a tempo determinato, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere, complessivamente, il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1.01 dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità o disoccupazione di cui all'art. 8, c. 2 L. 223/1991, di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati [ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, come individuati con decreto del Ministro del Lavoro].
- In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il contratto a termine. È esclusa l'applicazione delle disposizioni relative a:
 - numero complessivo di contratti a tempo determinato;
 - sanzioni per la riassunzione a tempo determinato entro 10/20 giorni (c.d. "stop and go");
 - diritti di precedenza del lavoratore assunto a tempo determinato nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro.
- Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente al 14.07.2018.
- Il contributo addizionale (attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.
- Le condizioni previste dall'art. 19, c. 1 D.Lgs. 81/2015 nel caso di ricorso al contratto di somministrazione si applicano esclusivamente all'utilizzatore.
- Sono esclusi dall'applicazione della disciplina sul lavoro a tempo determinato i rapporti instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'art. 17 L. 84/1994, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente.

Somministrazione di lavoro fraudolenta

[Art. 2, c. 1bis](#)

- Ferme restando le sanzioni di cui all'art. 18 D.Lgs. 276/2003, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Prestazioni occasionali

[Art. 2bis](#)

- In deroga al divieto generale che non consente l'utilizzo del contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, il limite è aumentato a 8 lavoratori a tempo indeterminato per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese da:
 - a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
 - b) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
 - c) persone disoccupate (art. 19 D.Lgs. 150/2015);
 - d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
- Sono computati in misura pari al 75% del loro importo, ai fini del computo dei lavoratori, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti appartenenti alle medesime categorie elencate, purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica, autocertifichino la relativa condizione.
- Per le prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
- Il versamento attraverso la piattaforma informatica Inps delle somme utilizzabili per compensare le prestazioni può avvenire anche tramite un intermediario abilitato, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore. L'1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell'Inps.
- La comunicazione, da inviare almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, deve contenere la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni. La comunicazione deve contenere anche l'indicazione del compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo, fermo restando che per il settore agricolo le 4 ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale non superiore a 10 giorni.
- A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica Inps, invece che con le generali modalità, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emessa dalla piattaforma informatica Inps, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.
- La sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera, per la quale risulta accertato l'utilizzo delle prestazioni occasionali in violazione dei limiti previsti, non è dovuta nel caso in cui la violazione da parte dell'imprenditore agricolo derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica Inps dai prestatori.

Indennità di licenziamento ingiustificato contratto a tempo determinato

[Art. 3, cc. 1 e 1bis](#)

- Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità.
- Al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini Irpef e non assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 3 (anziché 2) e non superiore a 27 (anziché 18) mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.

Operatività dei Centri per l'impiego

[Art. 3bis](#)

- Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31.03 di ciascun anno.

Contratti presso istituzioni scolastiche per docenti con diploma magistrale

[Artt. 4, cc. 1-1quater, 4bis](#)

- Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino al 14.07.2018, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'art. 14, c. 1 D.L. 669/1996, n. 669; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- **Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'Istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali:**
 - a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti del punto precedente in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30.06.2019;
 - b) stipulando con i medesimi docenti, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30.06.2019.
- Il 50% dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie [art. 1, c. 605, lett. c) L. 296/2006]. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali.
- Il restante 50% dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito di specifiche procedure concorsuali.
- È abrogata la durata massima pari a 36 mesi, anche non continuativi, prevista per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili.

Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti

[Art. 5](#)

- Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte sia delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dell'aiuto fruito.
- Fuori dai casi previsti dal punto precedente e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.
- I tempi e le modalità per il controllo del rispetto di tali vincoli, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza.
- L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, **maggiorato di un interesse calcolato secondo** il tasso ufficiale di riferimento (Tur) vigente alla data di erogazione o fruizione **dell'aiuto aumentato** di 5 punti percentuali.
- Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente al 14.07.2018, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'art. 1, c. 60 L. 147/2013, che:
 1. limita la decadenza dal beneficio delle delocalizzazioni verso Paesi extra Ue, effettuate entro 3 anni dalla concessione;
 2. è riferita esclusivamente a imprese beneficiarie di contributi in conto capitale;
 3. è condizionata al verificarsi di una riduzione del personale pari almeno al 50%.
- Ai fini della presente disposizione per delocalizzazione si intende il trasferimento **dell'attività economica specificamente incentivata** o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa **che sia con essa in rapporto** di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti

[Art. 6](#)

- Qualora un'impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca **in misura superiore al 50%** i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio. **Qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10%, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.**
- Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni previste per la decadenza dei benefici in caso di delocalizzazione.
- Le disposizioni si applicano ai benefici concessi **o per i quali sono stati pubblicati i bandi**, nonché agli investimenti agevolati avviati, successivamente al 14.07.2018.

Iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti

[Art. 7](#)

- L'iper ammortamento (art. 1, c. 9 L. 232/2016) spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.
- Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento.
- Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- Le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati successivamente al 14.07.2018.
- Le disposizioni non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'art. 1, cc. 35 e 36 L. 205/2017, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. **Le disposizioni non si applicano, altresì, nei casi di cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.**

Credito d'imposta ricerca e sviluppo per beni acquistati infragruppo

[Art. 8](#)

- Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, c. 1 D.L. 145/2013), non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui all'art. 3, c. 6, lett. d) D.L. 145/2013, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si tratta dell'agevolazione prevista per spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.
- Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore (art. 5, c. 5 Tuir).
- La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14.07.2018, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
- Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo, intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 14.07.2018, resta comunque ferma l'esclusione, dai costi ammissibili, della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
- Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Divieto di pubblicità giochi e scommesse

[Art. 9, cc. 1-5](#)

- Dal 14.07.2018 è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, **nonché al gioco d'azzardo** comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i **canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media**.
- Dal 1.01.2019 il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità è vietata. Sono esclusi dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane.
- L'inosservanza del divieto comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria **di importo pari al 20%** del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
- Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione al 14.07.2018 resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dal 14.07.2018, la normativa vigente anteriormente alla medesima data.
- Sono introdotte disposizioni specifiche per le formule di avvertimento ([art. 9bis](#)), per il monitoraggio dell'offerta di gioco ([art. 9ter](#)), per misure a tutela dei minori ([art. 9quater](#)) ed è istituito il logo identificativo «No Slot» ([art. 9quinquies](#)).

Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento

[Art. 9, cc. 6, 6bis](#)

- La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) e b) R.D. 773/1931 (slot machines e videolotteries) è fissata, rispettivamente, nel:
 1. 19,25% (ora pari al 19%) e 6,25% (ora pari al 6%) dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1.09.2018;
 2. **19,60% e 6,65%** a decorrere dal 1.05.2019;
 3. **19,68% e 6,68%** a decorrere dal 1.01.2020;
 4. **19,75% e 6,75%** a decorrere dal 1.01.2021;
 5. **19,60% e 6,60%** a decorrere dal 1.01.2023.
- **Entro 6 mesi dal 12.08.2018, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate.**

Disposizioni in materia di redditometro

[Art. 10](#)

- I decreti attuativi dell'accertamento sintetico (redditometro) devono essere approvati, sentiti l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.
- Con effetto dall'anno di imposta in corso al 31.12.2016 è abrogato il D.M. Economia 16.09.2015, che disciplina l'accertamento sintetico del contribuente persona fisica sulla base di spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta accertato. **Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2015** (i cui termini di decadenza spirano il 31.12.2020).
- L'abrogazione non opera per gli inviti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e per gli altri atti previsti dall'art. 38, c. 7 Dpr 600/1973, per gli anni di imposta fino al 31.12.2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Invio dei dati delle fatture emesse e ricevute ed esonero dai registri Iva

[Art. 11](#)

- Con riferimento all'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute con cadenza trimestrale, il termine per l'invio dei dati relativi al 3° trimestre 2018 è differito al 28.02.2019.
- Per i soggetti che hanno optato per la comunicazione dei dati con cadenza semestrale, sono stati fissati, come nuovi termini per l'invio, il:
 - 30.09 per il 1° semestre;
 - 28.02 dell'anno successivo per il 2° semestre.
- **I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro Iva (artt. 23 e 25 Dpr 633/1972) delle fatture emesse e ricevute.**
- **È abrogato l'obbligo per i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, c. 6 Dpr 633/1972 dell'invio della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini Iva dal 1.01.2018.**

Obblighi di fatturazione elettronica per cessioni di carburante

[Art. 1, c. 2 L. 96/2018](#)
[Art. 11bis, c. 1](#)

- **È abrogato il D.L. 79/2018, che dispone il differimento al 1.01.2019 dell'obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, il cui contenuto è recepito nel nuovo provvedimento. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 79/2018.**
- **Pertanto, l'obbligo della fatturazione elettronica si applica alle fatture emesse a partire dal 1.07.2018 relative a:**
 - a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali l'obbligo si applica dal 1.01.2019;
 - b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.
- **Decorre dal 1.07.2018 l'obbligo di dedurre solo le spese e detrarre l'Iva relativa a operazioni effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.**
- **Fino al 31.12.2018 è quindi possibile continuare a utilizzare la scheda carburante, nel rispetto dell'obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili.**

Split payment (scissione dei pagamenti)

[Art. 12](#)

- Il meccanismo dello split payment non è applicabile alle prestazioni di servizi rese ai soggetti destinatari della predetta disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (quali i compensi dei professionisti).
- L'esonero si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente al 14.07.2018.

Compensazione delle cartelle esattoriali con crediti verso la P.A.

[Art. 12bis](#)

- **Le disposizioni relative alla possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione (art. 12, c. 7-bis D.L. 145/2013) sono applicabili anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31.12.2017.**
- **La compensazione è ammessa con le modalità previste dal D.M. Economia 24.09.2014.**

Società sportive dilettantistiche

[Art. 13](#)

- È abrogata la disciplina relativa alle società sportive dilettantistiche lucrative, istituita dal 2018 con l'art. 1, cc. 353-360 L. 205/2017, nonché le relative agevolazioni.
- Sono pertanto abrogate anche le disposizioni che escludevano le collaborazioni instaurate da tali società dalla disciplina del lavoro subordinato, l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10% sui servizi di carattere sportivo resi da tali società e la preferenza per le società non lucrative nella gestione di impianti sportivi pubblici.
- L'abrogazione della disposizione relativa alla riduzione al 50% dell'aliquota Ires ha effetto dal periodo di imposta in corso al 14.07.2018 (ossia dal 2018); l'abrogazione dei restanti commi decorre dal 14.07.2018.
- È istituito un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche (non lucrative), in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione.

Entrata in vigore

[Art. 15](#)

[Art. 1, c. 3 L. 96/2018](#)

- Il D.L. 87/2018 è entrato in vigore il 14.07.2018.
- **La L. 96/2018 è entrata in vigore il 12.08.2018.**

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Ponzoni,
Alessandro Pratesi, Roberto Stanghelliini, Stefano
Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato,
A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F.
Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A.
Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l'archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/678 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed approvato il contenuto dell'Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy. Il sottoscrittore può esercitare i diritti prescritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del RGPD (per es. chiedendo la cancellazione, l'aggiornamento o la rettifica dei dati che lo riguardano), rivolgendosi al Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppcastelli.com.